

BGE 71 III 108

Bundesgericht (BGE), 1945-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_71_III_108

FR: ATF 71 III 108

IT: DTF 71 III 108

Volltext

IOS Schuldbetreibunga- und Konkursrecht. No 26. dication - du fait que, par suite de l'opposition de la femme, le paiement n'a pu s'operer normalement et a eM a. CQncurrence de 10000 fr. remplace par la consignation. Que celle-ci ait eM autorisee ou ordonnee judiciairement, cela. n'a enprincipe pas d'importance. Il n'en St>rait autre- ment que s'il se fut agi, non pas d'argent, mais d'objets individualises consignes par ordre du juge ; c'est dans ce cas seulement que les autoriMs de poursuite auraient du admettre la copossession de la femme (RO 68 III 160). Par ces motil8, la, O'hambre des p<JWrsuites et des laillites prononce: Le recours est admis, l'arret attaque est annul6 et la plainte rejetee. En consequence, l'avis d'avoir a. ouvrir action, notifie le 26 avril 1945 -8, dame Marguerite Hugue- nin-Brechbühl, est retabli. 26. Esratto della sentenza 6 IUIJlio 1945 nella causa Perrez. Elenoo oneri. TI fatto che il titolare ignoto di un credito garantito da pegno immobiliare desunto dal registro fondiario non si sia annunciato in seguito alla diffida d'.nsinuazione nou ha per conseguenza l'inefficaoia dell'iscrizione nell'elenco oneri, avvenuta d'ufficio a' sensi dell'art. 34 RRFF~ Art. 39 BBFF 6 art. 250 cp. 1 LEF. Procedura di contestazione relativa ad un oredito garantito da pegno immobiliare il bui titolare sia ignoto, in caso d'esecuzione in via di realizzazione di pegno e nel procedimento fallimentare : istruzioni '20 agosto 1936 deDa Camera d'eseouzione e dei fallimenti deI Tribunale federale. La8tenvetruichnis. Meldet sich der unbekante Gläubiger einer dem Grundbuch entnommenen Grundpfandforderung auf die öffentliChe Aufforderung nicht, so bleibt die von Amtes wegen erfolgte Aufnahme im Lastenverzeichnis dennoch wirksam. Art. 34 VZG. Art. 39 VZG und. 250 Abs.1 SekKG. Bestreitungsverfahren betref- fend Grundpfandforderungen, deren Gläubiger unbekannt ist, bei der Grundpfandverwertung und im Konkurse: Anweisungen der Schuldbetreibungs- und - Konkurskammer des Bundes- gerichtes vom 20. August 1936. Etat des ckargea. La fait que le titulaire inconnu d'une creance hypotheoaire resultant du registre foncier ne produit pas son Sohuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 26. 109 droit a.la suite de la sommation officielle n'entraine pas la nullite de l'inscription A l'etat des charges operee d'office en vertu de l'art. 34 ORI. Art. 39 OBI et 250 aZ. 1 LP. Prooedure de contestation concernant des creances hypotheoaires dont le creancier est inconnu, en matiere de rOOLisation d'immeubles et de faillite : Instructions de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal du 20 sout 1936. RiaasurW dei laUi : A. - Nell'esecuzione promossa in via di realizzazione di pegno immobiliare dalla Banea dello Stato del Cantone 'Peino, a Bellinzona, quale ereditrice ipotecaria di primo grado, contro Angellna. Valsangiaeomo vedova Bosehetti, a Buenos-Airest l'elenco oneri era comunieato agli interes- sati in data. 16 dicembre 1944. Vi figuravano segnata.- mente, alle eifre 6 e 7, due «ipoteeche al portatore » a garanzia di un eredito di fr. 5000 (iscrizione dell'Il marzo 1936) e di un credito di fr.-3600 (iserizione deI 13 luglio 1931). B. - I portatori dei due titoli ipotecari non essendosi annuneati entro il termine fissato per le insinuazioni, l'uffieio apponeva in caice all'eieneo

oneri la seguente annotazione :« I eredi di cui ai Nri 6 e 7 sono da ritenersi esclusi dal presente elenco ... ». O. - L'asta venne indetta per l'8 maggio 1945. L'avviso d'incanto conteneva l'avvertenza che il termine per l'insinuazione degli oneri reali era già scaduto. D. - Con lettera 15 marzo 1945, Francesco Valli, 8; Soletta., si dichiarava portatore del titolo ipotecario di fr. 5000. Il 27 marzo 1945, Francesco Avanzini, a Buenos Aires, insinuava il credito di fr. 3600. L'ufficio procedeva allora alla modificazione dell'elenco oneri, annullando l'avvertenza relativa allo stralcio dei due titoli e completando l'elenco con l'indicazione dei creditori pignorati. F. - Con reclamo 5 maggio 1945, Emil Perrez impugnava la reintegrazione dei due titoli ipotecari, adducendo, in sostanza, che l'elenco oneri era rescisso in cosa giudicata., 110 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 26_ onde l'esclusione dei due eredi al portatore doveva considerarsi definitiva. NeUe sue osservazioni al ricorso, l'ufficio faceva riferimento alla sentenza 29 settembre 1931, su ricorso Nose e Greco-Cotti (vedi RU 57 III 131 ss.), avvertendo che, in conformità di tale pronunciato, i eredi al portatore, i cui titolari non abbiano reso noto il proprio nome, vanno esclusi dall'elenco oneri solo fintanto che i eredi non si siano annunciati. Con decisione 23 maggio 1945, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale Autorità di vigilanza, respingeva il gravame, fondandosi essa pure sulla surriferita sentenza. G. ~ In tempo utile, la decisione dell'Autorità cantonale è stata impugnata da Emil Perrez con ricorso al Tribunale federale. Il gravame ripropone i motivi allegati in sede cantonale e riconclude per l'esclusione dell'elenco oneri due ipoteche al portatore dall'elenco oneri. Considerando in diritto : 1. - Occorre osservare preliminarmente che l'ufficio d'esecuzione e fallimenti, stralciando i titoli litigiosi dall'elenco oneri (vedi l'esposizione di fatto alla lettera B), non ravvisava l'esatta portata della summenzionata sentenza Nose e Greco-Cotti. Il pronunciato in parola ha stabilito che le pretese fatte insinuare, per mezzo di un rappresentante (domiliatario), dal titolare che non intende rendere noto il proprio nome, vanno escluse dall'elenco oneri fintanto che i creditori non si siano annunciati. La situazione che si presentava all'ufficio era invece diversa, giacché in specie i crediti ipotecari non erano stati notificati da nessuno. Omissione che, giova osservarlo, non va necessariamente attribuita al desiderio del titolare di tener celato il proprio nome, ma può benissimo essere dovuta alla circostanza che il creditore pignorato ha ignorato la diffida d'insinuazione. Ora, l'omissione della Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 26. III notifica. (di pretese desunte dal registro fondiario) non può avere come conseguenza l'inefficacia dell'iscrizione nell'elenco oneri, dato che, a' sensi dell'art. 34 Regolamento 23 aprile 1920 sulla realizzazione forzata dei fondi (RRFF), l'elenco in parola « deve contenere gli oneri iscritti nel registro fondiario e quelli insinuati in seguito all'ingiunzione dell'ufficio », e ciò, evidentemente, anche quando gli aventi diritto (nella fattispecie, i creditori ipotecari) non siano desumibili dall'iscrizione. Erroneamente, quindi, l'ufficio considerava l'omissione della notifica come motivo di radiazione delle due ipoteche al portatore. In caso di contestazione relativa ad un credito ipotecario iscritto nell'elenco oneri nonostante che il titolare ne sia conosciuto, l'ufficio, conformemente alle istruzioni 20 agosto 1936 di questa Camera (vedi RU 62 III 122 ss.), invita l'autorità tutoria del luogo in cui è situato il pegno immobiliare a nominare al creditore pignorato ignoto un curatore ad hoc a' sensi dell'art. 392 c. 1 e, designato che sia il curatore, diffida chi ha contestato il credito ipotecario a promuovere l'azione di esecuzione o di modificazione nel termine di 10 giorni (vedi l'art. 39 RRFF). Più disagevole è la posizione di chi intenda contestare la pretesa di un creditore ipotecario ignoto in caso di fallimento, dato il termine d'impugnazione di 10 giorni a decorrere dalla pubblicazione del deposito della

graduatoria (art. 250 ep. 1 LEF). In tale oecorrenza, altro non rimane, a ehi intenda
contestare la graduatoria., ehe di soUecitare, nel termine predetto, la nomina di un curatore
3d hoc dei ereditore pignorazio ignoto (ofr. le istruzioni surriferite, in RU 62 III 123 i. f. e
124). La Oamera d'esecuzione e i lei fallimenti pronuncia:
... n ricorso e respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.